

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4431

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PIRO, USELLINI, D'AMATO CARLO, GRILLO SALVATORE,
CIAMPAGLIA, SERRENTINO**

Presentata il 19 dicembre 1989

Misure fiscali in materia di investimenti e di riordino della finanza aziendale

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. Il sistema italiano di fiscalità industriale non conosce « il gruppo » di società, ed equipara le operazioni di ristrutturazione dei complessi produttivi ad operazioni produttive di reddito.

In specie, questo sistema:

non conoscendo il concetto di gruppo di società moltiplica *praeter necessitatem* i punti di prelievo, che risultano così essere tanti quante sono le società, anche se queste sono sostanzialmente unificate dalla comune appartenenza ad uno stesso gruppo;

equiparando nell'imposizione sul reddito, agli atti di esercizio dell'attività d'impresa, gli atti di riorganizzazione dell'attività d'impresa tende a dare rilevanza reddituale ad atti che ne sono invece privi.

Ne deriva una serie di effetti paradossali:

da un lato, il fisco ottiene l'opposto di ciò che vorrebbe: non ci sono i presupposti perché le imposte sono troppo onerose; non ci sono le imposte, perché i presupposti non si concretano proprio a causa dell'onerosità delle imposte;

dall'altro lato, prevalendo le ragioni sostanziali dell'economia sulle scelte « fiscali », si è consolidata, nel corso degli anni, una serie ormai storica di provvedimenti di favore o di sostegno fiscale per i processi di ristrutturazione industriale. Una legge iniqua viene aggirata per graziosa concessione.

Di conseguenza l'eccezione ha finito per diventare la regola e la regola ha finito per avere applicazioni discontinue.

Nei paesi OCSE la fiscalità industriale ha ben altro spessore.

Su tutto ciò sia comunque consentito rinviare alla relazione allo schema di testo unico sulle imposte sui redditi per quanto riguarda le logiche di fondo cui dovrebbe ispirarsi un sistema moderno di fiscalità industriale; alla relazione ai decreti-legge 15 maggio 1989, n. 174, 13 luglio 1989, n. 254, e 13 settembre 1989, n. 318, per quanto riguarda l'effetto di « manomorta » prodotto dalla pretesa di assoggettare ad imposizione ordinaria i processi di ristrutturazione industriale e la ricostruzione della serie storica dei provvedimenti di sviluppo.

2. Nel decennio scorso l'adozione di un provvedimento di sostegno di carattere straordinario (legge 2 dicembre 1975, n. 576) ha efficacemente contribuito alla ristrutturazione dell'apparato produttivo.

Al termine della grande *recovery* dell'apparato produttivo, ed a ridosso dell'unificazione del mercato europeo, la materia richiede finalmente una disciplina che sia insieme organica a regime e flessibile congiunturalmente.

Una prima ragione per introdurla si trova nell'esigenza di favorire, con i processi di ristrutturazione proprietaria, la liberazione di risorse che, invece di essere ritenute e reinvestite per pura necessità fiscale nel comparto originario di produzione e di accumulazione (essendo proibitivo il costo fiscale della loro riallocazione), devono invece poter essere orientate verso l'investimento in settori differenziati e più evoluti, in funzione di un più razionale impiego dei fattori produttivi.

Altre ragioni per introdurla sono poi collegate all'ingresso dell'Italia nel mercato unico europeo. Un mercato in cui operano e competono strutture industriali che, per dimensione economica e flessibilità fiscale, si trovano in una situazione di forte vantaggio competitivo rispetto alle imprese italiane. Eliminare fattori di blocco fiscale dei processi di concentrazione industriale è, dunque, una condizione minima necessaria per dare alle imprese italiane una *chance* reale di successo.

3. Questo provvedimento è in specie ordinato a rimuovere, compatibilmente con i vincoli di gettito, una parte significativa degli ostacoli che si oppongono ai processi di ristrutturazione e di concentrazione industriale.

Per questo esso garantisce a regime la più assoluta neutralità fiscale delle operazioni di conferimento, pareggiando — tra i diversi soggetti interessati nelle operazioni di ristrutturazione — le componenti positive e le componenti negative di reddito: se non ci sono imponibili a monte, non ci sono ammortamenti possibili a valle.

Viceversa (ed è una opzione che si accorda per favorire l'emersione in bilancio di plusvalenze effettive), se ci sono plusvalenze imponibili a monte ci sono ammortamenti possibili a valle.

Si prevede poi congiunturalmente (fino al 31 dicembre 1992) un regime di relativo favore fiscale, consistente nella possibilità di stanziare ammortamenti pieni in contropartita di plusvalenze solo parzialmente imponibili, subordinando peraltro tale regime all'effettività delle concentrazioni. Tanto che se ne prevede la decadenza se con la concessione delle azioni ricevute in contropartita del conferimento si realizza il venir meno della concentrazione.

4. In particolare per quanto riguarda i singoli articoli va poi aggiunto quanto segue.

All'articolo 1, si dispone a regime ed in linea con quanto stabilito in sede comunitaria (cfr. direttiva CEE 25 maggio 1989, n. 6772) il principio di neutralità fiscale delle operazioni di concentrazione, prevedendo che il conferimento di aziende o di complessi aziendali non costituisce presupposto di imposizione agli effetti delle imposte sui redditi.

A tal fine si prevede la continuità dei valori fiscali dalla società conferente alla società ricevente.

All'articolo 2 è previsto il principio secondo cui il riconoscimento in capo alla società ricevente della valenza fiscale degli eventuali plusvalori emersi a seguito dell'apporto e riallocati dalla società rice-

vente comporta l'imposizione della plusvalenza in capo alla società conferente.

La società ricevente ha comunque la facoltà di non attribuire valenza fiscale ai plusvalori iscritti; in tal caso essa sarà obbligata a fornire in sede di dichiarazione un prospetto di raccordo tra i dati civilistici ed i dati fiscali. In tal caso in capo alla società conferente non si farà luogo a tassazione.

All'articolo 3, si dispone il regime fiscale applicabile alle operazioni di concentrazione effettuate nella fase di congiuntura (fino al 31 dicembre 1992).

Per tale fase congiunturale si prevede che il conferimento di aziende e di complessi aziendali nonché il conferimento di azioni o quote, quando rappresentino più del 25 per cento del capitale delle società oppure siano detenute da più di tre anni, costituisca presupposto di imposizione in capo alla società conferente ai soli effetti ILOR.

È prevista inoltre la facoltà di rateizzare l'imposizione, ferma restando la

deducibilità dell'ILOR dalla base imponibile ai fini IRPEF o IRPEG.

L'applicazione del suddetto regime è condizionata all'accertamento della sussistenza di un reale scopo economico (*business purpose*) dell'operazione di concentrazione.

Ciò è in linea con le disposizioni anti elusive.

All'articolo 4, in coerenza con il regime di imposizione diretta, è prevista la tassazione indiretta forfettaria nella misura di un milione, comprensivo di imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali.

Agli effetti dell'INVIM è prevista poi la neutralità delle operazioni di concentrazione industriale.

In ogni caso, la riorganizzazione di imprese che spostano risorse dai tradizionali settori manifatturieri alla produzione di comunicazione, informazione, beni immateriali, con la conseguente creazione di nuovo lavoro, è un obiettivo di grande portata che merita di essere conseguito per ragioni interne e internazionali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Agli effetti delle imposte sui redditi il conferimento di aziende o complessi aziendali in società di capitali non costituisce realizzo di plusvalenze e minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

2. Agli stessi effetti le azioni o quote ricevute dal soggetto conferente assumono l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda o del complesso aziendale e i valori fiscali degli elementi attivi e passivi dell'azienda o del complesso aziendale oggetto di conferimento, così come riconosciuti alla data dell'atto, vengono assunti dalla società ricevente.

ART. 2.

1. Ove il valore nominale complessivo delle azioni o quote emesse dalla società ricevente ovvero l'incremento complessivo del suo patrimonio netto a seguito dell'apporto risulti di ammontare superiore all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda o del complesso aziendale, l'eccedenza può essere imputata ad aumento del valore dei beni ricevuti o per l'iscrizione dell'avviamento e costituisce plusvalenza tassabile in capo alla società conferente.

2. Ove la società ricevente non intenda attribuire valenza fiscale alle plusvalenze iscritte, essa deve allegare alla dichiarazione dei redditi un apposito prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti; in questo caso non si fa luogo a tassazione in capo alla società conferente.

3. Con decreto del Ministro delle finanze si provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le caratteristiche di tale prospetto.

ART. 3.

1. Agli effetti delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche, i conferimenti di aziende o di complessi aziendali in società di capitali posti in essere anteriormente alla data del 31 dicembre 1992 non costituiscono realizzo di plusvalenze e minusvalenze comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. L'articolo 54, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica limitatamente all'imposta locale sui redditi. Resta ferma la deducibilità dell'imposta locale sui redditi dal reddito dell'impresa o della società conferente.

2. La differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito concorre a formare il reddito imponibile dell'impresa o società apportante se e nella misura in cui essa sia realizzata mediante la cessione delle azioni o delle quote ovvero, se antecedenti, nel momento e nella misura in cui sia distribuito il fondo eventualmente iscritto in bilancio.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che l'operazione non risulti priva di reali scopi economici. Alla verifica di tale presupposto provvede il CIPE sulla base di apposita richiesta che i soggetti interessati sono tenuti a presentare almeno due mesi prima della data dell'atto di conferimento; alla scadenza dei due mesi, se non intervengono provvedimenti contrari, la richiesta si intende accolta. Il CIPE potrà demandare l'accertamento del requisito al perito nominato dal tribunale ai sensi degli articoli 2343 e 2476 del codice civile al quale è comunque direttamente attribuita la competenza per i conferimenti di beni che la società ricevente intende iscrivere in bilancio per un valore complessivo netto non superiore a 50 miliardi.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso di conferimento di azioni o quote di società di

capitali qualora esse rappresentino più del 25 per cento del capitale nominale di tali società ovvero quando trattasi di azioni o quote possedute da più di un triennio.

ART. 4.

1. I conferimenti di cui agli articoli precedenti sono soggetti all'imposta di registro e a quelle ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire un milione.

2. Agli stessi conferimenti si applicano, ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni dell'articolo 6, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

ART. 5.

1. La presente legge si applica a partire dal periodo di imposta per il quale non sono scaduti i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi all'atto della sua entrata in vigore.

2. Per le operazioni che alla stessa data risultano già effettuate la richiesta al CIPE o al perito del tribunale deve essere inoltrata entro 30 giorni dalla predetta data.